VERBALE DI ACCORDO

Tra

Bose S.r.l. con socio unico, con sede legale in Milano (MI), Via Spadolini n. 5, Partita Iva 00976741009 in persona degli Avv.ti Vittorio Pomarici e Alessia Varesi (la "**Società**" o "**Bose**")

e

FILCAMS-CGIL, in persona del Sig. Andrea Montagni

e

FISASCAT-CISL, in persona del Sig. Salvo Carofratello

e

UILTuCS-UIL, in persona del Sig. Antonio Vargiu (complessivamente, le "**OO.SS**" e congiuntamente alla Società, le "**Parti**")

Premesso che:

A. Bose è una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di sistemi e dispositivi audio. La Società è presente sul mercato attraverso punti vendita gestiti direttamente (c.d. canale "*retail*"), da un lato, e rivenditori (c.d. canale "*wholesale*"), dall'altro lato;

B. la Società occupa, alla data odierna, complessivamente 34 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 4 con contratto di lavoro a tempo parziale e 3 con contratto di lavoro a tempo determinato, così suddivisi per categoria: 10 quadri (tutti a tempo indeterminato); 27 impiegati (di cui 24 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato);

C. i dipendenti operano presso i seguenti siti: 21 presso la sede legale di Milano (di cui 20 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato); 4 presso il punto vendita di Milano (tutti a tempo indeterminato); 5 presso il punto vendita di Castelromano (di cui 4 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato); 5 presso il punto vendita di Serravalle Scrivia (di cui 4 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato); 2 presso i *corner* situati all'interno del punto vendita di due rivenditori, rispettivamente a Roma e Napoli (entrambi a tempo indeterminato);

D. con comunicazione del 19 febbraio 2020 (la "**Comunicazione**"), che qui si intende integralmente ritrascritta, la Società ha avviato la procedura di consultazione sindacale *ex* artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 (la "**Procedura**") in relazione a 14 lavoratori dichiarati in esubero, in forza nei siti di Milano, Castelromano, Serravalle Scrivia, Roma e Napoli, di cui 12 impiegati nel c.d. canale *retail* (ossia, della vendita tramite negozi monomarca), in conseguenza della prevista cessazione totale dell'attività

del predetto canale a livello di gruppo, e 2 nella divisione c.d. *Sell Through*, in conseguenza della riorganizzazione del canale *wholesale* di cui la stessa fa parte;

E. le OO.SS. hanno richiesto l'avvio dell'esame congiunto e le Parti si sono incontrate in via telematica in data 13 marzo 2020, 6 aprile 2020 e 23 aprile 2020;

F. nell'ambito della Procedura, le Parti hanno esaminato le possibili soluzioni volte ad attenuare e/o ridurre le tensioni occupazionali e, al termine di tale disamina, la Società ha formulato alle OO.SS. una proposta di accordo per addivenire a una soluzione condivisa sulla complessiva gestione degli esuberi annunciati;

G. il 29 aprile 2020, non avendo ancora raggiunto un accordo alla data del termine di cui all'art. 4, comma 6, della Legge n. 223/1991, la Società ha comunicato l'esito della consultazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, al fine di essere convocati per la prosecuzione dell'esame congiunto in sede amministrativa;

H. le Parti hanno proseguito la discussione e hanno raggiunto l'intesa su tutti gli aspetti negoziali, e sono così addivenute alla definizione della procedura *ex* artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo (l'"**Accordo**").

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Premesse e allegato

Le premesse e allegato formano parte integrante dell'Accordo.

2. Licenziamento collettivo nell'ambito della Procedura

2.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, per tutte le ragioni esposte nella lettera di avvio della Procedura, non esistono misure alternative al licenziamento collettivo e le OO.SS. prendono, dunque, atto della decisione della Società di procedere al licenziamento collettivo di 14 lavoratori (i "**Lavoratori in Esubero**"), impiegati presso i siti di Milano, Serravalle Scrivia, Castelromano, Roma e Napoli. Le Parti intendono sin da ora garantire ai Lavoratori in Esubero le condizioni tutte dell'Accordo. Le Parti concordano sulla necessità di definire l'attuale Procedura mediante esclusivo ricorso al criterio della volontarietà e della non opposizione, quale strumento condiviso di gestione delle eccedenze in attuazione di criteri alternativi a quelli contemplati all'art. 5 della Legge 223/91, per tutti i Lavoratori in Esubero.

2.2. Le Parti convengono che le date di cessazione dei rapporti di lavoro dei Lavoratori in Esubero coincideranno con le date di chiusura dei siti interessati. In particolare, si prevede ragionevolmente che le date di cessazione dei Lavoratori in Esubero saranno: 14 giugno 2020 per lo *store* di Serravalle Scrivia, 30 giugno 2020 per i siti di Roma e Napoli e 29 luglio 2020 per lo *store* di Castelromano, mentre allo stato sono ancora in corso negoziazioni per definire la data di chiusura dello *store* di Milano.

2.3. I Lavoratori in Esubero potranno manifestare a Bose la volontà di non opporsi al licenziamento entro i seguenti termini:

(i) per i lavoratori addetti allo *store* di Milano, entro 5 giorni di calendario dalla comunicazione da parte della Società della data di chiusura dello *store;* e

(ii) per gli altri lavoratori, entro e non oltre la fine del mese di maggio 2020.

2.4. Nei confronti dei suddetti lavoratori, la Società provvederà ad intimare il licenziamento secondo le tempistiche di cui al punto 2.2 che precede, a seconda dei casi con effetto immediato e corresponsione della relativa indennità sostitutiva di preavviso o nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e corresponsione della eventuale indennità sostitutiva di preavviso solo per la eventuale parte di preavviso non lavorato. Resta espressamente inteso che il termine ultimo per i licenziamenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della Legge 223/91, è fissato al 31 ottobre 2020, con ciò intendendo le Parti dare attuazione alla facoltà prevista dall'art. 8 del D.L. 148/1993 conv. in L. 236/1993.

2.5. Fermo quanto sopra, la Società si impegna a valutare eventuali richieste da parte dei lavoratori addetti allo *store* di Milano di anticipare la data di licenziamento rispetto a quella di chiusura di tale *store*, riservandosi la facoltà di accogliere tali richieste sulla base delle proprie esigenze organizzative.

3. Incentivo all'Esodo e transazione

3.1. A ciascun Lavoratore in Esubero, la Società, alle condizioni e ai termini di seguito indicate, a fronte del licenziamento, oltre all'indennità sostituiva del periodo di preavviso, qualora lo stesso non dovesse essere, in tutto o in parte, lavorato, corrisponderà un importo lordo a titolo di incentivo all'esodo (l'"**Incentivo all'Esodo**") secondo i seguenti criteri:

- per i Lavoratori in Esubero che alle rispettive date di cessazione abbiano maturato una anzianità di servizio inferiore a 5 anni: 12 mensilità lorde, restando inteso che la mensilità va intesa come c.d. "mensilità pesante" e sarà dunque calcolata dividendo per dodici la retribuzione annua fissa lorda del singolo lavoratore alla data di cessazione e tenuto conto della media degli elementi variabili di retribuzione percepiti negli ultimi 36 mesi (o nel minor tempo di servizio prestato) calcolati alla data convenzionale del 31 marzo 2020, con esclusione dell'incidenza di qualsivoglia ulteriore elemento della retribuzione quale a titolo esemplificativo fringe benefit, maggiorazioni per lavoro straordinario e qualsivoglia ulteriore indennità (d'ora innanzi, la "**Mensilità**");

- per i Lavoratori in Esubero che alle rispettive date di cessazione abbiano maturato una anzianità di servizio superiore a 5 anni ma inferiore a 10 anni: 15 Mensilità lorde;

- per i Lavoratori in Esubero che alle rispettive date di cessazione abbiano maturato una anzianità di servizio superiore a 10 anni: 18 Mensilità lorde.

3.2. Resta espressamente inteso che il diritto a percepire l'Incentivo all'Esodo da parte del singolo Lavoratore in Esubero è condizionato alla sottoscrizione, in sede protetta ex artt. 2113 c.c. e 410 e ss. c.p.c., da parte dello stesso di una transazione generale, con accettazione del licenziamento e con rinuncia a ogni diritto, domanda, azione, pretesa e/o richiesta connessa alla esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro con Bose e alla Procedura, nei confronti della Società, delle altre società del gruppo a cui la stessa appartiene, nonché di qualsivoglia soggetto terzo, come da testo in allegato all'Accordo. Resta ulteriormente inteso tra le Parti che un importo compreso tra lordi Euro 500 (*cinquecento*/00) e 1.000 (*mille*/00), sarà dedotto dall'Incentivo all'Esodo e corrisposto a titolo di corrispettivo per le rinunce di cui alla transazione generale.

3.3. L'indennità sostitutiva del preavviso e l'Incentivo all'Esodo saranno corrisposti ai Lavoratori in Esubero, dedotte le ritenute di legge, unitamente alle competenze di fine rapporto, purché la condizione di cui alla clausola 3.2 sia soddisfatta, in caso contrario entro 7 giorni dall'avvenuta sottoscrizione in sede protetta della transazione.

3.4. Resta espressamente inteso che l'Incentivo all'Esodo non inciderà su alcun istituto retributivo indiretto o differito, da qualunque fonte, contrattuale o legislativa, previsti e disciplinati, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

3.5. L'Incentivo all'Esodo sarà esente da contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e saranno assoggettati a tassazione separata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1, lettera a) e dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

4. Lavoratori a tempo determinato

4.1. La Società riconoscerà ai 2 dipendenti a tempo determinato addetti, rispettivamente, al punto vendita di Castelromano e al punto vendita di Serravalle Scrivia, il cui rapporto di lavoro cesserà per effetto del recesso intimato dalla Società prima della data di naturale scadenza, un importo pari alle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data di cessazione alla data di naturale scadenza.

4.2. Resta espressamente inteso che il diritto a percepire l'importo di cui alla clausola che precede è condizionato alla sottoscrizione, in sede protetta ex artt. 2113 c.c. e 410 e ss. c.p.c., da parte del lavoratore interessato di una transazione generale, con rinunce e clausole analoghe a quelle previste nelle transazioni per gli altri lavoratori. Resta ulteriormente inteso tra le Parti che un importo compreso tra lordi Euro 500 (*cinquecento*/00) e 1.000 (*mille*/00), sarà dedotto dall'importo di cui alla clausola che precede e corrisposto a titolo di corrispettivo per le rinunce di cui alla transazione generale. L'importo di cui alla clausola che precede sarà corrisposto ai lavoratori interessati, dedotte le ritenute di legge, unitamente alle competenze di fine rapporto, purché la condizione di cui alla presente clausola sia soddisfatta, in caso contrario entro 7

giorni dall'avvenuta sottoscrizione in sede protetta della transazione.

Le Parti - con la sottoscrizione del presente accordo - si danno reciprocamente atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo ad ogni effetto di legge e di contratto, e considerano sanato, ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge 1991 n. 223 come modificata dall'art. 1, comma 45, della Legge 28 giugno 2012 n. 92, qualsiasi vizio procedurale/formale attinente la Procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano – Roma, 28 maggio 2020

Per la Società	**FILCAMS-CGIL**	**FISASCAT-CISL**	**UILTuCS-UIL**
Vittorio Pomarici	Andrea Montagni	Salvo Carofratello	Antonio Vargiu

Alessia Varesi

Allegato:

- modello di verbale di conciliazione

Allegato 1

Verbale di conciliazione

[*intestazione*]

Tra

Bose S.r.l. con socio unico, con sede legale in Milano (MI), Via Spadolini n. 5, Partita Iva 00976741009, in persona di [•], nella sua qualità di [•] (la "**Società**")

e

il **Sig./**la **Sig.ra** [•], nato/a il [•], in [•], residente in [•], in via [•], CF [•](il "**Lavoratore**", e, unitamente alla Società, le "**Parti**")

Premesso che:

a) tra il Lavoratore e la Società è in corso un rapporto di lavoro subordinato (il "**Rapporto**");

b) in data 19 febbraio 2020, la Società ha avviato la procedura di consultazione sindacale *ex* artt. 4 e 24, Legge 23 luglio 1991 n. 223, finalizzata al licenziamento collettivo di tutti i dipendenti in forza presso la Società nel settore *retail* e nella divisione *sell through* (la "**Procedura**");

c) in data [•], le Organizzazioni Sindacali, da un lato, e la Società, dall'altro, hanno stipulato un accordo sindacale (l'"**Accordo Sindacale**"), innanzi la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a definizione della Procedura;

d) l'Accordo Sindacale prevede, tra l'altro, il riconoscimento, ai termini e alle condizioni ivi previsti, di un incentivo all'esodo a favore dei lavoratori licenziati nell'ambito della Procedura, nel contesto di una apposita transazione generale da sottoscriversi nelle forme di cui agli artt. 2113 c.c. e 410 e ss. c.p.c.;

e) il Lavoratore si è dichiarato disponibile a non opporsi al licenziamento con effetto immediato e quindi la Società ha intimato al Lavoratore il licenziamento, nell'ambito della Procedura, in data [•] (il "**Licenziamento**");

f) il Lavoratore ha manifestato la volontà di aderire alle condizioni tutte di cui al presente accordo (l'"**Accordo**").

Tutto ciò premesso, le Parti anche al fine di evitare ogni controversia in relazione alla esecuzione e cessazione del Rapporto, nell'ambito di un generale transazione, convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo.

2. Esecuzione e cessazione del Rapporto

2.1. Il Lavoratore riconosce che il Rapporto ha sempre avuto regolare esecuzione in conformità agli accordi intercorsi tra le Parti e a ogni applicabile disposizione di legge e di contratto e riconosce, altresì, di aver ricevuto ogni corrispettivo dovuto in esecuzione dello stesso, ad eccezione di quanto previsto nell'Accordo.

2.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Rapporto cesserà in data [•] (la "**Data di Cessazione**") per effetto del Licenziamento, con cessazione a tale data di ogni reciproca obbligazione di legge e di contratto.

2.3. Il Lavoratore non si oppone al Licenziamento e rinuncia quindi definitivamente ad ogni relativa contestazione e impugnazione.

3. Competenze di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso

3.1. La Società corrisponderà al Lavoratore, nei normali termini contrattuali e in conformità alle *policies* aziendali, oltre alla normale retribuzione sino alla Data di Cessazione, le competenze di fine rapporto e gli istituti retributivi diretti (e così, il TFR, i ratei di mensilità supplementari maturate, l'eventuale indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti), calcolati tutti sino alla Data di Cessazione.

3.2. [***eventuale***: La Società corrisponderà al Lavoratore, insieme alle competenze di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso non prestato in servizio, pari a lordi Euro [•] ([•]/00).]

3.3. Gli importi di cui alle clausole che precedono saranno corrisposti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del Lavoratore, già noto alla Società.

4. Incentivo all'esodo

4.1. A fronte della cessazione del Rapporto e della non opposizione del Lavoratore al Licenziamento, la Società, nel rispetto dell'Accordo Sindacale, corrisponderà al Lavoratore l'importo lordo pari a Euro [•] ([•]/00) a titolo di incentivo all'esodo (l'"**Incentivo all'Esodo**"), salvo errori materiali.

4.2. L'Incentivo all'Esodo che non è soggetto a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, è assoggettato alle applicabili ritenute fiscali e verrà corrisposto [unitamente alle competenze di fine rapporto].

5. Beni aziendali

Il Lavoratore si impegna a restituire alla Società, entro la Data di Cessazione, i beni aziendali eventualmente in suo possesso, nonché tutti i documenti, i dati e i materiali, di qualunque genere, di proprietà della Società e/o di altre società del gruppo di cui la Società è parte, siano essi in formato cartaceo o elettronico, ovvero in qualsiasi altro formato, senza, in alcun modo e forma, estrarne e/o trattenerne copia.

6. Rinunce

6.1. Fatto salvo quanto previsto nell'Accordo, il Lavoratore rinuncia nei confronti della Società e/o delle altre società, direttamente o indirettamente, controllanti, controllate o partecipate dalla Società, soggette a comune controllo o collegate alla stessa (tali

Digita qui il testo

società, complessivamente, il "**Gruppo**"), nonché di qualsivoglia soggetto terzo (ivi compresi gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori a qualsivoglia titolo della Società o di altre società del Gruppo), ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa, connessa, derivante od anche solo occasionata dall'instaurazione, esecuzione e cessazione del Rapporto di Lavoro; e così in via puramente esemplificativa e non esaustiva, il Lavoratore rinuncia, nei confronti della Società a qualsivoglia pretesa relativa a differenti qualificazioni del rapporto intercorso, ad una diversa qualifica o anzianità, a differenze retributive, bonus, retribuzioni arretrate ovvero compensi od emolumenti od indennità di qualsivoglia specie e natura, a rimborsi di spese, a qualsivoglia incidenza di qualsivoglia beneficio, anche in natura, a qualsivoglia ulteriore indennità anche di cessazione del rapporto, a una diversa quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché a qualsivoglia domanda di risarcimento di danni, contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, ad esso noti, anche *ex* artt. 2043, 2087, 2103 e 2116, comma 2, cod. civ.

6.2. Quale corrispettivo delle rinunce di cui al punto 6.1 che precede, la Società corrisponderà al Lavoratore la somma lorda omnicomprensiva di Euro 500,00 (*cinquecento*/00), unitamente alle competenze di fine rapporto.

6.3. La Società accetta tali rinunce e, corrispettivamente ad esse, a propria volta rinuncia nei confronti del Lavoratore, che accetta tale rinuncia, a qualsivoglia domanda, diritto o pretesa, comunque derivante connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto di Lavoro e dunque anche dall'attività resa dal Lavoratore in esecuzione del medesimo, salvi solo i casi di dolo e colpa grave.

7. Riservatezza

7.1. Le Parti si impegnano a mantenere il più stretto riserbo circa il contenuto dell'Accordo e alle vicende che hanno condotto alla relativa sottoscrizione.

7.2. Il Lavoratore s'impegna, inoltre, a non divulgare e a mantenere strettamente riservata qualsivoglia notizia od informazione relativa alla Società e al Gruppo, alla loro organizzazione e al relativo business (e così, in via esemplificativa, relativamente ai soci, amministratori, clienti, affari) che non siano già noti o di dominio pubblico e di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio del Rapporto di Lavoro, salvo che venga obbligato in tal senso da un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Le Parti dichiarano che con la sottoscrizione dell'Accordo e l'esatto adempimento delle obbligazioni in esso contenute, esse non hanno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualunque titolo, ragione o causa comunque riferibili all'intercorso Rapporto nonché ad ogni eventuale altro rapporto o relazione, contrattuale o extracontrattuale, tra le stesse intercorso.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società _____ Il Lavoratore _____

Il Conciliatore
